

MOVIMENTO FORENSE

Vicenza - Bassano



**PROCESSO CIVILE  
TELEMATICO E  
PROCESSO AMMINISTRATIVO  
TELEMATICO  
NOVITA' A CONFRONTO**

Vicenza, 21 dicembre 2016

Ore 15:00 - 18:00

Ordine degli Avvocati di Vicenza

Palazzo Gualdo - Piazzola Gualdo n. 7

MOVIMENTO FORENSE

Vicenza - Bassano



***I POTERI DI AUTENTICA  
DELL'AVVOCATO***

Dott. Giuliano Bovo

Foro di Padova

Componente Direttivo MF Padova

Responsabile Giustizia Telematica MF Padova

# MOVIMENTO FORENSE

## Vicenza - Bassano



### **EXCURSUS NORMATIVO**

Dott. Giuliano Bovo

Foro di Padova

Componente Direttivo MF Padova

Responsabile Giustizia Telematica MF Padova

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 83 C.P.C.***

### **PROCURA ALLE LITI**

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [...].

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette **la copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 250 C.P.C.***

### **INTIMAZIONE TESTIMONI**

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, **attestandone la conformità all'originale**, e l'avviso di ricevimento.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 518 C.P.C.***

### **PIGNORAMENTO MOBILIARE**

[VI] Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, **con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente**, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.**

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 521 BIS C.P.C.***

### **PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI**

[V] Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (*COMUNICAZIONE DA IVG, n.d.r.*), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con **copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 543 C.P.C.***

### **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

[V] Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con **copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto**, entro trenta giorni dalla consegna. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.



# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 557 C.P.C.***

### **PIGNORAMENTO IMMOBILIARE**

[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, **con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione** entro quindici giorni della consegna dell'atto di pignoramento. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma (*TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE, n.d.r.*), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 16 BIS C.9 BIS D.L. 179/12***

### **COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO**

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, **presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. **Il difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico**. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 16 DECIES D.L. 179/12***

### **POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI**

1. Il **difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto.** La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12***

### **MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

1. Quando l'**attestazione di conformità** prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, **l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato**, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando **l'attestazione di conformità** si riferisce ad una **copia informatica**, l'attestazione stessa **è apposta nel medesimo documento informatico**.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta **su un documento informatico separato** e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente **secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia**. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati **pubblici ufficiali ad ogni effetto**.

# ***EXCURSUS NORMATIVO: ART. 19 TER SPEC. TECNICHE***

## **MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12**

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, **l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file.** Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale** o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 19 TER SPEC. TECNICHE***

### **MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12**

2. Se la copia informatica è **destinata ad essere depositata** secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, **il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica"** di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è **destinata ad essere notificata** ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono **inseriti nella relazione di notificazione** [...]

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti **può anche riferirsi a più documenti informatici.**

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 3 LEGGE 53 DEL 1994***

### **COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC**

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad **estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale** a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *(oggi la regola tecnica è l'art. 16 undecies comma 3 D.L. 83/15, n.d.r.)*. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

# ***EXCURSUS NORMATIVO:***

## ***ART. 9 LEGGE 53 DEL 1994***

### **DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC**

1-bis. Qualora **non si possa** procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, **l'avvocato estrae copia su supporto analogico** del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna **e ne attesta la conformità** ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.



# MOVIMENTO FORENSE

## Vicenza - Bassano



***COSA POSSIAMO  
AUTENTICARE?***

Dott. Giuliano Bovo

Foro di Padova

Componente Direttivo MF Padova

Responsabile Giustizia Telematica MF Padova

# CASI ESPLICITI

- **LA PROCURA ALLE LITI**

Modalità di autentica *ad hoc* della copia scansionata della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore.

- **INTIMAZIONE AI TESTIMONI**

Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente).

- **ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI**

Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).

# CASI ESPLICITI

- **ATTI (NON ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC**

**Originale cartaceo:** autentica della copia scansionata dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).

**Originale copia informatica:** autentica della copia informatica estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).

- **DEPOSITO CARTACEO NOTIFICA A MEZZO PEC**

Autentica di ricevuta di accettazione, ricevuta di avveuta consegna, messaggio PEC, allegati (singola per ogni atto o complessiva).

# **CASI IMPLICITI: FACOLTÀ**

## **ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12**

- Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici per notifica
- Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri provvedimenti del giudice per notifica.
- Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi, ecc.).
- Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
- Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente).

# **CASI IMPLICITI: OBBLIGO**

## **ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12**

- Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di iscrizione a ruolo telematica).
- Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
- Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei decreti ingiuntivi.
- Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o costituzione in giudizio in appello, per quanto riguarda gli atti e provvedimenti.

# **MODALITÀ DI AUTENTICA**

## **ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12**

### **COPIA CARTACEA**

Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di autentica.

La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o stampandola formula sul foglio pinzato.

# **MODALITÀ DI AUTENTICA**

## **ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12**

### **COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA**

Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico, dalla comunicazione PEC o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà aprirla con un lettore di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.

Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità.

Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà digitalmente.

# **MODALITÀ DI AUTENTICA**

## **ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12**

### **COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO**

Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente.

Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono **una breve descrizione dell'atto e il nome del file.**

Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.



MOVIMENTO FORENSE

Vicenza - Bassano



***COSA NON POSSIAMO  
AUTENTICARE?***

Dott. Giuliano Bovo

Foro di Padova

Componente Direttivo MF Padova

Responsabile Giustizia Telematica MF Padova

# **I LIMITI DELL'ART. 16 BIS D.L. 179/12**

## **C'È UN LIMITE AI POTERI DI AUTENTICA?**

Esiste un limite ai poteri di autentica concessi agli avvocati ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12.

Il limite è insisto nella norma stessa:

*“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti **nei fascicoli telematici** o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche **dei procedimenti indicati nel presente articolo**, equivalgono all'originale [...]”*

# I LIMITI DELL'ART. 16 BIS D.L. 179/12

## QUALI SONO I FASCICOLI DA CUI POSSO ESTRARRE COPIA?

- **Comma 1:** *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale...”*
- **Comma 2:** *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile...”*
- **Comma 3:** *“Nelle procedure concorsuali...”*
- **Comma 4:** *“Il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile... (ricorso per ingiunzione)”*
- **Comma 9 ter:** *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello...”*

# **I LIMITI DELL'ART. 16 BIS D.L. 179/12**

## **QUALI PROCEDIMENTI RESTANO ESCLUSI?**

- Fascicoli pendenti avanti gli uffici del **Giudice di Pace**
- Fascicoli pendenti avanti la **Corte di Cassazione**
- Fascicoli pendenti avanti la **Corte Costituzionale**

## **A PRESCINDERE**

## **DAL FATTO CHE IN TALI FASCICOLI SIANO PRESENTI ATTI**

**Per i procedimenti NON civili**  
**(amministrativo e tributario)**  
**vigono regole *ad hoc***

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**KEEP  
CALM  
AND  
TRUST  
IN PCT**

